



PTA VdA 2030

Norme tecniche di attuazione

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Inquadramento normativo	1
Articolo 2 - Ambito di applicazione	1
Articolo 3 - Contenuti ed elaborati del PTA	2
Articolo 4 - Aggiornamento e modifiche del Piano	3
Articolo 5 - Strumenti di attuazione del Piano	3
Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTA	4
Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici	4
Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche	4
TITOLO II – CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI REGIONALI.....	6
Articolo 9 - Classificazione dei corpi idrici	6
Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela	6
Articolo 11 - Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua	7
TITOLO III – FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO.....	8
Articolo 12 – Finalità del Piano	8
Articolo 13 – Obiettivi del Piano	9
Articolo 14 – Obiettivi di qualità ambientale	9
Articolo 15 - Obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela	10
TITOLO IV – MISURE DEL PIANO.....	12
Articolo 16 – Misure del Piano	12
CAPO I - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei	13
Articolo 17 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici	13

Articolo 18 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali	13
Articolo 19 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei	14
CAPO II - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche	15
Articolo 20 – Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche	15
Articolo 21 - Misuratori della portata prelevata e rilasciata	15
Articolo 22 – Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi	16
Articolo 23 - Deflusso ecologico	17
CAPO III - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	18
Articolo 24 – Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	18
Articolo 25 – Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	18
Articolo 26 – Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali	19
Articolo 27 – Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici	20
CAPO IV - Misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici	21
Articolo 28 – Misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici	21
Articolo 29 Misure per la carenza idrica	21
CAPO V - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie	22
Articolo 30 - Misure di tutela per corpo idrici e aree a specifica destinazione	22
Articolo 31 - Misure di tutela delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano	22
Articolo 32 - Misure di tutela dell’ittiofauna	23
Articolo 33 - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque	23

Articolo 34 - Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di neve programmata	24
Articolo 35 - Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento.....	24
Articolo 36 – Aree sottoposte a vincolo specifico per la localizzazione di impianti idroelettrici	24
Articolo 37 – Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico	25
Articolo 38 – Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari.....	26
Articolo 39 – Misure per la tutela delle aree glaciali	27
CAPO VI - Misure conoscitive	28
Articolo 40 – Misure conoscitive	28
CAPO VII - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.....	29
Articolo 41 - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici	29
TITOLO V – EFFETTI DEL PIANO E DELLE SUE NORME E GOVERNANCE DELLA RISORSA IDRICA	30
Articolo 42- Effetti del PTA e delle sue norme.....	30
Articolo 43– Strumenti di governance.....	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Inquadramento normativo

1. Il Piano di tutela delle Acque (PTA), di cui all'articolo 121 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è lo strumento mediante il quale la Regione Autonoma della Valle d'Aosta disciplina la gestione delle risorse idriche in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, definendo misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa stessa, anche in relazione agli effetti dei cambiamenti climatici su di essa, e per il risanamento dei corpi idrici regionali.
2. Il PTA costituisce strumento di pianificazione per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile del Piano Territoriale e Paesistico regionale perseguendo in particolare la protezione e valorizzazione dei corpi idrici regionali, anche in attuazione degli obiettivi strategici dell'agenda 2030 delle Nazioni Unite adottata dall'Assemblea generale del 25 settembre 2015 quali gli obiettivi 6 (Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie) e 13 (Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico).
3. Il PTA è redatto in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità con il Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po redatto ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000.
4. Il PTA definisce la programmazione operativa di dettaglio, su scala regionale, del Piano di gestione distretto idrografico con gli obiettivi e le informazioni contenuti nel relativo programma di misure come indicato nell'Allegato alla Delibera del Comitato Istituzionale 17 dicembre 2015, n. 7.
5. Il PTA sostituisce, aggiornandolo, il Piano regionale di tutela delle acque approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, approvata l'8 febbraio 2006.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il PTA si applica a tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei del territorio regionale, al fine di raggiungere gli obiettivi specificati al Titolo III delle presenti norme, e definisce misure di tutela anche per tutto il reticolo idrografico specificatamente indicato non rientrante nella definizione di corpo idrico.

Articolo 3 - Contenuti ed elaborati del PTA

Elaborato	Descrizione
<i>Relazione generale</i>	<p>Illustra la strategia adottata per rispondere alle nuove priorità e prospettive, lo stato di attuazione delle misure, i risultati delle attività conoscitive e il programma delle misure individuate.</p> <p>A tali fini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornisce un aggiornamento delle caratteristiche del territorio regionale che possono incidere sullo stato ambientale dei corpi idrici (idrografia, clima, aree protette, cambiamenti climatici ecc.); • descrive il sistema di monitoraggio, le modalità di classificazione e lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei; • sviluppa, in coerenza con il criterio utilizzato a livello distrettuale del fiume Po, l'approccio concettuale del modello "Determinanti Pressioni Stato Impatti Risposte - DPSIR", per le analisi ambientali; • elenca le aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti o le specie e gli habitat presenti che dipendono dall'ambiente acquatico; • sono definiti per ciascun corpo idrico superficiale e sotterraneo gli obiettivi di qualità, e gli obiettivi da raggiungere in relazione ai Corpi idrici a specifica destinazione, alle Aree protette ed ai Corpi idrici fortemente modificati e, laddove opportuno, viene proposta l'applicazione di proroghe/deroghe/esenzioni; • illustra come sono gestite in un apposito portale web le informazioni cartografiche e alfanumeriche
<i>Programma operativo delle misure</i>	<p>Il POM Descrive le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate, necessarie a raggiungere, per i corpi idrici del territorio regionale, gli obiettivi di qualità, rappresentando l'insieme strutturato delle risposte ai problemi insistenti sui corpi idrici identificati come a rischio di non raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA o, per i corpi idrici già in stato di buono o di elevato, a rischio di deterioramento dello stato ambientale.</p>

Elaborato	Descrizione
<i>Norme tecniche di attuazione</i>	Le NTA costituiscono l'insieme di obblighi e regole vincolanti per l'azione amministrativa, per gli enti pubblici e per i soggetti privati che operano sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Articolo 4 - Aggiornamento e modifiche del Piano

1. Il PTA è uno strumento dinamico che, attraverso una continua azione di monitoraggio delle misure adottate, verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano stesso.
2. Le previsioni e le prescrizioni del PTA hanno valore a tempo indeterminato e sono verificate ogni anno in relazione allo stato di realizzazione delle misure programmate, al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi, all'aumento delle conoscenze nel settore e derivanti dal monitoraggio dei corpi idrici.
3. Il PTA è aggiornato di norma ogni sei anni in relazione all'evoluzione dello stato dei corpi idrici e delle esigenze pianificatorie regionali.
4. Il PTA recepisce quanto disposto in occasione del rinnovo del Piano di gestione del distretto idrografico del Po, ai sensi dell'articolo 121, comma 5 del D.lgs. 152/2006, mediante deliberazione della Giunta regionale ove non vi siano palesi conflitti e differenze con le misure stabilite dal PTA.
5. Le disposizioni del PTA possono essere anche aggiornate e implementate anche prima dei termini di cui al comma 3 nei seguenti casi e secondo le specificate procedure:
 - a) le varianti agli elaborati cartografici o alle disposizioni normative del PTA, in particolare quelle relative al rilascio e alla gestione delle concessioni idriche, comportanti effetti rilevanti, sono approvate dalla Regione con la stessa procedura seguita per l'approvazione del piano stesso;
 - b) le disposizioni attuative del PTA comprese quelle per il rilascio e la gestione delle concessioni idriche, le modifiche e integrazioni non sostanziali agli elaborati cartografici necessarie a correggere eventuali errori o incongruenze della pianificazione a seguito di approfondimenti tecnici o monitoraggi ambientali, le varianti non aventi comunque rilevanza sugli indirizzi e disposizioni generali stabiliti dal PTA, sono approvate con provvedimento della Giunta regionale.

Articolo 5 - Strumenti di attuazione del Piano

1. Il PTA è attuato attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia che, ciascuno negli ambiti di propria competenza, adottano gli atti di pianificazione, programmazione e di intervento utili a realizzare gli indirizzi, gli obiettivi e le misure dal Piano.

2. La Giunta regionale approva specifiche direttive tecniche, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte sia alle strutture regionali sia agli enti locali ed ai tecnici per indirizzare e coordinare le azioni necessarie a dare concreta attuazione agli indirizzi, agli obiettivi e alle misure previste dal Piano.
3. Al fine di sviluppare una cultura dell'acqua, della sua tutela e del suo utilizzo sostenibile, l'azione regionale e degli enti locali deve assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato delle acque e dei suoi utilizzi, la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore attraverso la diffusione di guide normative e tecniche e la promozione di specifici processi educativi e formativi.

Articolo 6 - Monitoraggio dell'attuazione del PTA

1. Il monitoraggio dell'attuazione del PTA, a partire dallo scenario di riferimento e in relazione agli obiettivi e alle misure prefissate, illustra, con cadenza almeno biennale, l'evoluzione delle condizioni ambientali, dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici e dell'attuazione degli interventi descritti nel Piano Operativo delle Misure (POM).
2. Le risultanze dell'azione di monitoraggio dell'attuazione del PTA costituiscono il riferimento di base per individuare le eventuali azioni correttive necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati (valutazione in itinere) e per l'aggiornamento del PTA (valutazione ex post) secondo i tempi stabiliti dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 7 - Monitoraggio dei corpi idrici

1. Le attività di monitoraggio dei corpi idrici devono garantire l'acquisizione dei dati per una rappresentazione omogenea dello stato ambientale dei corpi idrici regionali e per consentire una valutazione della tendenza evolutiva conseguente all'attuazione degli interventi previsti, secondo gli obiettivi e le strategie definite dal PTA.
2. Le attività di monitoraggio sono svolte dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Autonoma Valle d'Aosta (ARPA VdA) che, con l'ausilio delle informazioni dei dati raccolti dai diversi soggetti che operano nel settore, fornisce periodicamente quanto previsto al punto 1.

Articolo 8 - Sistema Informativo delle Risorse Idriche

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione sviluppa ed aggiorna le conoscenze relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque nell'ambito del Sistema Informativo delle Risorse Idriche in collaborazione con i Comuni, ARPA VdA, il Consorzio Regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca in Valle d'Aosta, nonché il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM), in qualità di Autorità d'Ambito, e la Services des Eaux Valdôtaines (S.E.V.), attraverso specifici accordi per lo scambio e la condivisione dei dati.

2. La Regione, in collaborazione con tutti gli Enti competenti e con le strutture degli enti locali, sviluppa una piattaforma digitale, denominata Sistema informativo delle risorse idriche, costituita dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici sviluppati, finalizzata ad assicurare la condivisione dei dati e la partecipazione dei diversi portatori di interessi, la messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici e l'accreditamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie, sulla base delle indicazioni e delle esigenze di ciascuno.

TITOLO II – CARATTERIZZAZIONE DEI CORPI IDRICI REGIONALI

Articolo 9 - Classificazione dei corpi idrici

1. L'analisi dello stato dei corpi idrici regionali è condotta, tenendo conto delle indicazioni contenute nel D.M. 260/2010 e relativi aggiornamenti, attraverso l'impiego di specifici indicatori di pressione e di stato che consentono di formulare un giudizio complessivo dello stato di ciascun corpo idrico.
2. La valutazione dello stato dei corpi idrici regionali rappresentata dal PTA e periodicamente aggiornata, come indicato al successivo comma 3, descrive la base conoscitiva per esaminare ogni intervento specifico o uso del territorio che può interferire con gli ambiti oggetto di tutela da parte del piano stesso.
3. La rappresentazione dello stato dei corpi idrici è periodicamente aggiornata dalla struttura competente in materia di risorse idriche in relazione all'acquisizione di nuovi dati conoscitivi allo scopo di migliorare l'accuratezza delle valutazioni e il livello di conoscenza delle cause e dei fenomeni di degrado dei corpi idrici, in modo da acquisire maggiori elementi per l'implementazione e l'eventuale revisione delle misure programmate.
4. Per i corpi idrici, superficiali e sotterranei non classificati dal Piano, i livelli di qualità possono essere analizzati dal proponente l'intervento per le sole istanze sottoposte a Valutazione di impatto ambientale (VIA). Le analisi devono essere condotte con le metodiche per la definizione degli indicatori di qualità ambientale stabiliti dalla vigente legislazione dal Piano stesso. Le risultanze di tali analisi devono essere vagliate da ARPA VdA con il rilascio di idonea "Attestazione di conformità". In assenza di tale classificazione si attribuisce al corso d'acqua interessato lo stato di qualità ambientale "elevato" in assenza di pressioni puntuali significative; in tutti gli altri casi lo stato ambientale è da considerarsi "buono".

Articolo 10 - Aree a specifica destinazione e di particolare tutela

1. Il PTA individua, nell'Allegato "Registro delle aree protette", aree del territorio regionale a cui è attribuita una protezione particolare, in funzione di specifiche norme comunitarie, nazionali e regionali, per proteggere i corpi idrici in essi contenuti e le specie e gli habitat che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico:
 - le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano;
 - le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152;
 - le aree naturali protette e i siti della rete Natura 2000 istituiti a norma delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite rispettivamente con la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e smi, con la legge regionale n. 64 del 1994 "Norme per la tutela e la gestione

della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria" e con la legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007"

2. Sono, inoltre, considerate oggetto di particolare tutela per gli aspetti paesaggistici e per la protezione di specie e habitat che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico: i laghi naturali, gli invasi artificiali, i ghiacciai e le aree deglaciate, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m.
3. Ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 152/2006 sono individuati i corpi idrici fortemente modificati indicati nell'Allegato "Classificazione corpi idrici fortemente modificati".

Articolo 11 - Classificazione dell'idoneità ittica dei corsi d'acqua

1. I corsi d'acqua regionali sono stati classificati in categorie omogenee in relazione alla loro idoneità ad ospitare popolazioni ittiche, definita sia rispetto alle condizioni ecologiche complessive che alle potenzialità piscatorie dei diversi corpi idrici, come rappresentato nell'Allegato "Designazione dei corpi idrici a specifica destinazione salmonicola".

TITOLO III – FINALITA' E OBIETTIVI DEL PIANO

Articolo 12 – Finalità del Piano

1. Il PTA assicura la realizzazione di una politica integrata e sostenibile di tutela delle acque regionali in accordo con quanto stabilito dal decreto legislativo n. 152/2006 e in conformità agli obiettivi e alle priorità di intervento stabilite dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po in materia di risorse idriche, agli obiettivi strategici dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, agli obiettivi strategici regionali e alle risultanze delle indagini condotte.
2. L'azione regionale per la tutela delle risorse idriche deve svilupparsi in un'ottica di gestione sostenibile delle stesse secondo le seguenti finalità:
 - a) considerare il sistema acqua non solo limitato all'insieme dell'acqua e dell'areale di diretta interazione, ma come un complesso articolato tra risorsa idrica e territorio, interagente nel tempo e nello spazio, condizionato dalle attività umane, che direttamente ed indirettamente lo influenzano, anch'esse nel tempo e nello spazio, e dai cambiamenti climatici;
 - b) non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
 - c) promuovere la tutela e l'uso razionale e sostenibile delle risorse idriche in tutti i settori, con priorità per gli usi potabili e quindi agricoli, anche quale fattore fondamentale sugli effetti del cambiamento climatico, assicurando acqua di qualità, in quantità adeguata al fabbisogno e a costi sostenibili per gli utenti e nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
 - d) valorizzare l'uso economico della risorsa idrica a fini agricoli ed energetici in un'ottica di sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, nel rispetto dei servizi ecosistemici svolti della risorsa idrica stessa;
 - e) recuperare e salvaguardare le caratteristiche naturali degli ambienti acquatici e delle fasce di pertinenza dei corpi idrici, contemperando la salvaguardia o il ripristino della loro qualità con la prevenzione dei dissesti idrogeologici e delle alluvioni;
 - f) promuovere l'aumento della fruibilità degli ambienti acquatici per gli usi ricreativi, sportivi e turistici;
 - g) sviluppare strumenti per la concertazione con le comunità locali e con i portatori di interesse, a livello di bacino/corso d'acqua, delle iniziative per l'uso della risorsa idrica e la risoluzione dei conflitti nell'uso dell'acqua, favorendo la partecipazione di tutti gli attori che utilizzano la risorsa definendo nuove procedure di concessione, in particolare per l'uso idroelettrico, che includano processi di partecipazione territoriale, per meglio coordinare la valorizzazione economica della risorsa, tutela ambientale e le ricadute socio-economiche per la collettività locale.

Articolo 13 – Obiettivi del Piano

1. In relazione alle principali problematiche ambientali rilevate, in base a quanto disposto dalla normativa in materia e per dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale nel settore delle risorse idriche, si stabiliscono i seguenti obiettivi:
 - a) raggiungere o mantenere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici;
 - b) assicurare le condizioni di tutela delle aree a specifica destinazione;
 - c) superare le lacune conoscitive;
 - d) puntare all'applicazione del principio del recupero dei costi, con priorità per i settori e gli usi più rilevanti.
2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.

Articolo 14 – Obiettivi di qualità ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 76 del D.lgs. 152/2006 devono essere perseguiti i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici superficiali e sotterranei l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono";
 - b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale "elevato".
2. Gli obiettivi sono stabiliti per ciascun corpo idrico, anche se non classificato, e costituiscono finalità e indirizzo di valutazione per ogni attività tecnica e amministrativa che concerne tutti i corpi idrici, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati.
3. Ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato avente a oggetto interventi ed opere o attività da chiunque ispirato o realizzato non deve porsi in contrasto con gli obiettivi operativi fissati e non deve compromettere la possibilità di raggiungimento degli obiettivi stessi.
4. Per i corpi idrici per i quali, sulla base dei risultati di studi e approfondimenti specifici, si rende necessario prevedere una particolare esenzione ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 152/2006 per il raggiungimento degli obiettivi della DQA fissati nel Piano di Gestione di Bacino, si procede secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Le deroghe possibili alle condizioni di qualità ammesse per le acque a specifica destinazione sono quelle stabilite dalla normativa vigente secondo le procedure da essa fissate.

Articolo 15 - Obiettivi per le aree a specifica destinazione e di particolare tutela

1. Al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico che ricadono nelle aree a specifica destinazione e di particolare tutela del territorio regionale di cui all'articolo 10 sono individuati i seguenti obiettivi specifici di tutela:
 - a) Aree poste a protezione delle acque destinate al consumo umano

Le acque messe a disposizione dei consumatori devono essere salubri e pulite e soddisfare i requisiti della Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, recepita con il D.lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, e secondo il sistema integrato di prevenzione e controllo dei Piani di sicurezza delle acque, previsto dal DM 14/06/2017.
 - b) Acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152

Si devono mantenere le condizioni di naturalità del deflusso, o migliorare le condizioni di deflusso se alterate e salvaguardare la naturale morfologia e struttura del substrato dei corsi d'acqua al fine di creare le condizioni idonee affinché si possano sviluppare le specie ittiche autoctone, in relazione a quanto stabilito anche dall'Allegato "Designazione dei corpi idrici a specifica destinazione salmonicola".
 - c) Aree di interesse comunitario afferenti alla Rete Natura 2000 dalla cosiddetta Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) e della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009)

Si deve salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche in linea con quanto previsto dalla normativa di riferimento e secondo le procedure in essa contenute.
 - d) Acque dove si svolgono sport di acqua viva

Lo svolgimento di sport d'acqua viva è consentito esclusivamente nelle acque le cui caratteristiche chimiche e microbiologiche sono tali da non costituire fonte di inquinamento e danni alla salute.

- e) Acque sedi di riserve di pesca a cattura e no-kill Devono essere tutelate condizioni di qualità ambientali dei corpi idrici tali da garantire il mantenimento degli ecosistemi acquatici e ripariali funzionali alla vita dell'ittiofauna ed alle esigenze di fruizione e gestione.
- f) I laghi naturali, gli invasi artificiali, i corpi idrici che concorrono alla ricarica degli acquiferi destinati al consumo umano, le aree di interesse storico/culturale e paesaggistico (articoli 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004), le zone umide, le cascate, le torbiere e i tratti iniziali dei corsi d'acqua superficiali, nonché tutti i territori posti a quota superiore a 2000 m. Devono essere salvaguardate le caratteristiche naturali, ecologiche, geologiche e idrogeologiche dei luoghi funzionali alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche.
- g) I ghiacciai, le aree periglaciali e le aree deglacializzate Si deve preservare lo stato naturale e le funzioni dei ghiacciai, dell'ambiente periglaciale e delle aree deglacializzate, salvaguardandone l'integrità, la conservazione e la capacità evolutiva.
- h) Acque destinate alla produzione di neve programmata L'obiettivo è il raggiungimento di uno stato chimico e microbiologico tale da non costituire fonte di inquinamento e danni al territorio e alla salute.
- i) Corpi idrici fortemente modificati ai sensi dell'articolo 77 del D.lgs. 152/2016

TITOLO IV – MISURE DEL PIANO

Articolo 16 – Misure del Piano

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti e dare concreta attuazione alle finalità dell'azione regionale sono individuate nel Programma Operativo delle Misure (POM) e negli articoli seguenti del presente Titolo IV l'insieme delle misure da realizzare, tra loro integrate e coordinate nei diversi aspetti gestionali ed ecologici.
2. Le misure sono organizzate da un punto di vista operativo per linea strategica di intervento, come risposta alle principali problematiche ambientali rilevate, e si articolano in:
 - a) misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
 - b) misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche;
 - c) misure per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
 - d) misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici;
 - e) misure di tutela per aree e corpi idrici a specifica destinazione;
 - f) misure conoscitive;
 - g) misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici.
3. Per ciascuna area strategica si individuano sia misure principali sia quelle che concorrono alla risoluzione delle criticità pur appartenendo ad un'altra area.
4. Per ogni misura sono quindi definiti indicatori adeguati a valutare l'efficacia delle misure rispetto al raggiungimento degli obiettivi.
5. Le misure sono descritte nel Programma Operativo delle Misure (POM) e negli articoli che seguono è indicato il riferimento alle schede di tale Programma.
6. Le misure nelle schede del Programma Operativo delle Misure (POM) sono descritte in modo sintetico evidenziando per lo più finalità e obiettivi: il loro sviluppo operativo, metodologico e tecnico sarà oggetto di specifici atti amministrativi attuativi approvati dalla Giunta regionale.

CAPO I - Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici e misure per la tutela dall'inquinamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei

Articolo 17 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici

1. I prelievi di acqua dai corpi idrici superficiali devono essere compatibili con gli obiettivi di qualità ambientale fissati per i corpi idrici interessati, non devono compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano e devono assicurare condizioni di deflusso, in coerenza con quanto stabilito dalle direttive in materia, tali da salvaguardare:
 - a) la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e diversificate;
 - b) le strutture geomorfologiche del corso d'acqua e la presenza di una biocenosi in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano a valle del prelievo;
 - c) la conservazione delle componenti naturalistiche ed ambientali che caratterizzano i corpi idrici, in particolare per quelli di interesse ambientale e naturalistico.
2. A tali fini per lo sfruttamento di acqua dalla falda ai fini dello scambio termico (geotermia) è da riferirsi in particolare allo scarico in falda delle acque prelevate (comma 2, Articolo 33).
3. Per i prelievi di acqua si deve fare riferimento a quanto stabilito alle seguenti misure:
 - a) KTM07-P3-a029 Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio – Scheda n. 9;
 - b) KTM07-P3-a030 Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017) – Scheda n. 10;
 - c) KTM07-P3-b033 Revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica – Scheda n. 11.
4. Per quanto riguarda i “Corpi idrici fortemente modificati” di cui all'art. 77 del D.lgs. 152/2006 le misure di mitigazione necessarie per il conseguimento del “buon potenziale ecologico” (art. 77, comma 10-bis, punto a del D.lgs. 152/2006) sono definite specificatamente in relazione alle tipologie di esenzione individuate come indicato nell'allegato CIFM.

Articolo 18 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali

1. Al fine di mantenere lo stato qualitativo elevato o buono, là dove esistenti, o di conseguire lo stato buono, là dove ancora non è raggiunto, le misure individuate da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono:

- a) migliorare la capacità di trattamento dei reflui idrici, il monitoraggio degli scarichi ed il controllo dell'applicazione della disciplina ("KTM01-P1-a001: Implementazione della disciplina per gli scarichi" – Scheda n. 1 e "KTM01-P1-a002: Depurazione dei reflui delle case sparse e dei piccoli agglomerati con trattamenti appropriati al fine di rimuovere i carichi organici e di nutrienti (fitodepurazione, ecc.)" – Scheda n. 2) e, in particolare, eliminare scarichi, rilasci da fonte diffusa e perdite delle sostanze pericolose prioritarie indicate in tabella 1/A della lettera A.2.6. dell'allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/06, come previsto dall'art. 78, comma 7, del D.lgs. 152/06;
 - b) riesaminare le modalità e l'entità di uso di prodotti fitosanitari assicurando il monitoraggio delle sostanze attive fitosanitarie nelle acque superficiali e sotterranee;
 - c) completare la realizzazione dei depuratori comprensoriali a servizio delle Unités des Communes Valdôtaines Valdigne, Mont-Rose e Mont-Cervin ("KTM01-P1-a003: Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE" – Scheda n. 3).
2. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso ai nuovi prelievi idrici va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)" – Scheda n. 10.

Articolo 19 – Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei

1. Al fine di conseguire lo stato qualitativo buono là dove ancora non raggiunto, le azioni da mettere in atto, in accordo con la normativa in materia di risorse idriche, sono quelle indicate nella misura "KTM04-P1-a017 Realizzazione di interventi di bonifica dei siti contaminati e di messa in sicurezza" – Scheda n. 5.
2. La valutazione del rischio ambientale relativo al conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale del PTA connesso ai prelievi idrici va effettuata secondo le metodologie individuate dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)" – Scheda n. 10.

CAPO II - Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche

Articolo 20 – Misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche

1. Per tutti i corpi idrici, classificati e non, deve essere garantito l'uso sostenibile delle acque a livello locale e di bacino idrografico per non compromettere il patrimonio idrico regionale attraverso il razionale utilizzo della risorsa idrica, la riduzione dei fabbisogni, il risparmio, il riutilizzo e l'uso multiplo delle risorse.
2. L'utilizzo delle risorse idriche deve avvenire con priorità per l'uso idropotabile, quindi per quello agricolo e successivamente per gli altri impieghi; in ogni caso i prelievi non devono eccedere il reale fabbisogno e devono essere funzionali ad un uso efficiente della risorsa, garantendo il rilascio delle portate di deflusso ecologico secondo quanto stabilito dalle vigenti norme e dal PTA.
3. Nel settore irriguo, in particolare, devono essere verificati e assicurati gli effettivi fabbisogni irrigui dei comprensori agrari, anche in prospettiva futura, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedoclimatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.
4. I prelievi di acqua da corpo idrico superficiale possono essere condotti nel rispetto dei rilasci delle portate di deflusso ecologico come definiti all'articolo 23 e con riferimento alla misura KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Scheda n. 9.

Articolo 21 - Misuratori della portata prelevata e rilasciata

1. Tutti i punti di prelievo d'acqua sul territorio, a qualunque uso siano destinati, così come i punti di rilascio del deflusso ecologico, devono essere dotati di misuratore della portata d'acqua prelevata in corrispondenza dei punti di prelievo e di rilascio del deflusso ecologico, in attuazione della normativa comunitaria di riferimento in materia di tutela delle acque di cui all'articolo 11, comma 3, della direttiva WFD 2000/60/CE e dell'articolo 95, comma 3, del Decreto Legislativo 152/2006.
2. Per i sistemi derivatori esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, alimentati da una pluralità di punti di prelievo, possono essere installati misuratori della portata prelevata anche solo su alcune prese, a condizione che:
 - a) tutta l'acqua prelevata sia quantificata;
 - b) sia possibile distinguere tra la portata prelevata da acque superficiali e quella emunta da acque sotterranee.

3. Per i pozzi domestici, come definiti dall'art. 93 del RD 1775/1933, l'obbligo dell'installazione di cui al comma 1 è dovuto ai soli fini della definizione del bilancio idrico e della definizione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei ai sensi del D.lgs. 152/2006.
4. Ai fini di quanto stabilito al punto 1, per i prelievi idrici destinati all'irrigazione collettiva, gli obblighi di installazione di misuratori di portata e le eventuali deroghe sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale

Articolo 22 – Couso delle acque derivate e razionalizzazione e miglioramento dei prelievi

1. Al fine di rendere più razionali e sicuri i prelievi e di favorire il couso delle acque relativamente a derivazioni già assentite e regolarmente attivate e per le quali esiste un diritto di derivazione valido, sono ammessi:
 - a) la redistribuzione del volume medio annuo assentito, determinando sia la variazione della portata massima e della portata media derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo, se originariamente inferiore all'intero anno;
 - b) gli spostamenti delle opere di presa di diritti irrigui in altro sito ritenuto più idoneo dal punto di vista tecnico e ambientale per rendere maggiormente efficiente e razionali i prelievi sul corso d'acqua e il funzionamento delle opere di presa, per ridurre i rischi idraulici per le opere di presa e i rischi idrogeologici connessi alla gestione delle opere di presa stesse, e per migliorare l'inserimento ambientale delle medesime, con contestuale obbligo della totale e definitiva dismissione e ripristino dei luoghi.
2. Gli interventi di cui al punto 1 sono ammessi alle seguenti condizioni:
 - a) i nuovi ridefiniti parametri di prelievo, comprensivi di quelli di rilascio del deflusso ecologico, siano compatibili con il raggiungimento/mantenimento degli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico, di cui al comma 1 dell'art. 17;
 - b) siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite;
 - c) siano installati idonei misuratori della portata derivata e di deflusso ecologico come indicato all'art. 21 delle presenti NTA;
 - d) il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)";
 - e) sia rilasciata la concessione di derivazione stessa nei casi di antichi diritti.

3. Gli interventi di cui ai punti 1 sono autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa vigente per le variazioni delle autorizzazioni di derivazione di acqua e nel rispetto di quanto previsto dal presente Piano.

Articolo 23 - Deflusso ecologico

1. A valle di ogni opera di presa deve essere garantita una portata di acqua (deflusso ecologico) a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dal Piano, in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 4 del 14 dicembre 2017 con la quale è stata adottata una specifica direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici finalizzata al mantenimento e/o al raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello di distretto idrografico del fiume Po, che integra i dettami del Decreto Direttoriale n. 30/STA del 13 febbraio 2017 ("Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti ai sensi delle Direttiva 2000/60/CE.").
2. Le modalità di determinazione e di gestione della portata di deflusso ecologico sono stabilite in accordo con quanto indicato nella misura KTM07-P3-a029 "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio" – Scheda n. 9, e sono assunte con uno specifico atto del dirigente competente.
3. Per i soli prelievi esclusivamente destinati ad usi irrigui o civici esistenti alla data di entrata in vigore del PTA situati su corsi d'acqua non classificati e riconducibili ai cosiddetti "antichi diritti" le portate di deflusso ecologico sono definite in coerenza con la possibilità di assicurare l'approvvigionamento idrico indispensabile delle colture e con riferimento allo stato naturale che si è consolidato nel tempo nel corpo idrico, previa valutazione dell'impatto dell'applicazione della misura KTM07-P3-a029 e della qualità ambientale del corpo idrico stesso.

CAPO III - Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

Articolo 24 – Misure per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. L'insieme delle azioni per la salvaguardia e per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici, in termini di funzionalità ecologica e morfologia degli alvei, mediante interventi volti alla riqualificazione fluviale e al miglioramento dello stato ecologico e paesaggistico dei corsi d'acqua e della fruizione sociale e ricreativa degli stessi, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di difesa dalle piene e di antropizzazione dei luoghi, sono riconducibili alle seguenti misure:
 - a) KTM05-P4-a018 Adeguamento e gestione delle opere longitudinali e trasversali per la tutela della fauna ittica – Scheda n. 4.
 - b) KTM050617-P4-a115 Attuare i Programmi di manutenzione ordinaria dei territori collinari-montani per garantire la qualità ambientale dei corsi d'acqua e del bacino – Scheda n. 6;
 - c) KTM06-P4-a020 Mantenimento e ripristino della vegetazione ripariale e retroripariale nelle aree di pertinenza fluviale, anche per garantire i processi idromorfologici ed incrementare la resilienza dei sistemi naturali ai cambiamenti climatici e per la valorizzazione dei servizi ecosistemici – Scheda n. 7;
 - d) KTM06-P4-b027 Realizzazione di interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e riqualificazione degli ecosistemi e della biodiversità (integrazione direttiva Acque, Alluvioni, Habitat, Uccelli, ecc.) – Scheda n. 8;
 - e) f) KTM07-P3-a029 “Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio” – Scheda n. 9.
2. Oltre agli interventi di tipo strutturale indicati nelle misure di cui al comma 1, si individuano anche una serie di disposizioni amministrative e di vincoli nell'utilizzo del territorio per:
 - a) la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici;
 - b) la realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali;
 - c) il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici.

Articolo 25 – Disposizioni specifiche per la salvaguardia delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. Per tutti i corpi idrici superficiali, classificati e non, si devono perseguire gli obiettivi di qualità previsti dal PTA e assicurare la conservazione delle condizioni naturali degli stessi, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle azioni di riduzione dei rischi idrogeologici delle medesime aree o di quelle poste a valle.

2. A tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture, comprese le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo (incluse le attività accessorie quali concimaie, depositi di attrezzi, impianti di irrigazione, spandimento di letame) nelle aree definite dai limiti di distanza dalle sponde regolamentate dal RD 523/1904 e dall'art. 41 della l.r. 11/1998 e s.m.i., fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali. In tali aree e compatibilmente con la disciplina d'uso delle fasce fluviali, dei laghi e delle zone umide, è ammessa la realizzazione degli interventi di protezione dalle piene, per il prelievo delle acque, di sentieri nonché di limitate strutture accessorie destinate all'escursione e/o all'utilizzo ricreativo e sportivo dei corpi idrici stessi, previa verifica della compatibilità degli interventi con la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e naturalistiche dei corpi idrici.
3. In sede di pianificazione territoriale comunale a tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, nell'ambito degli interventi ammissibili ai sensi delle normative vigenti in materia di fasce fluviali, laghi e zone umide, è da evitare la realizzazione di interventi opere e infrastrutture, fatta salva l'impossibilità della loro realizzazione in altro sito per ragioni tecniche e funzionali.

Articolo 26 – Disposizioni relative alla realizzazione di interventi in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali

1. Ogni intervento nell'alveo e sulle sponde di un corpo idrico superficiale deve, compatibilmente con la finalità degli interventi stessi e le modalità realizzative dell'intervento stesso, salvaguardare le qualità ecologiche del corpo idrico, limitare le alterazioni delle caratteristiche morfologiche e naturali e prevedere specifiche azioni di mitigazione degli effetti, in particolare per quanto riguarda l'ittiofauna. Le linee di intervento sono definite con atto della Giunta regionale previo esame della Commissione consiliare.
2. La progettazione di un intervento significativo in alveo e sulle sponde dei corpi idrici superficiali regionali deve essere preceduta da una verifica di coerenza con le misure di tutela e salvaguardia della qualità ecologica del reticolo fluviale e delle possibili ripercussioni negative e deve essere accompagnato da tutti gli accorgimenti tecnici necessari a minimizzare l'impatto ambientale e, possibilmente, a migliorare la funzionalità ecologica. Di tali verifiche deve essere dato riscontro in uno specifico elaborato tecnico.
3. Ogni intervento che interessa l'alveo di un corso d'acqua, comprese le sponde, deve essere preventivamente autorizzato dalla competente struttura regionale in materia di risorse idriche che valuta l'intervento in relazione a quanto stabilito ai commi 1 e 2 e alla sua coerenza con gli obiettivi fissati e con le indicazioni definite per tali obiettivi. Ove l'intervento sia realizzato dalle strutture competenti per la realizzazione delle opere idrauliche, della valutazione di cui ai punti 1 e 2, deve essere

dato atto nel provvedimento di approvazione del progetto. La valutazione di ordine multidisciplinare e multisettoriale va condotta coinvolgendo le competenze specifiche necessarie.

Articolo 27 – Disposizioni per il recupero delle condizioni di naturalità dei corpi idrici

1. Gli interventi la cui esecuzione è ammessa nelle fasce A e B di cui all'articolo 36 della legge regionale n. 11/1998, appositamente individuati dai provvedimenti attuativi della legge regionale n. 11/1998, devono essere compatibili con i seguenti indirizzi di tutela ambientale:
 - a) ricostituzione degli equilibri naturali ed eliminazione, ove possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b) mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, compatibilmente con le condizioni di sicurezza idraulica e con le interferenze antropiche esistenti;
 - c) recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo per favorire l'evoluzione naturale del corso d'acqua;
 - d) mantenimento o miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area e assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

CAPO IV - Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

Articolo 28 – Misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici

1. L'adattamento ai cambiamenti climatici richiede che siano definite nuove modalità di gestione, anche come evoluzione ed integrazione di quelle già in atto, in grado di integrare capacità di analisi multidisciplinare e di decisione multi settoriale al fine di assicurare, anche attraverso rimodulazioni e razionalizzazioni dei prelievi e dei consumi, un adeguato approvvigionamento idrico di fronte all'evoluzione delle disponibilità idriche.
2. Le misure da adottare nell'ambito delle risorse idriche sono definite dalla strategia di adattamento climatico della Regione Autonoma Valle d'Aosta e dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile della Valle d'Aosta 2030 e dai loro provvedimenti attuativi.

Articolo 29 Misure per la carenza idrica

1. Al fine di fronteggiare situazioni di carenza idrica derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, la Regione definisce un programma di azione contenente:
 - a) le modalità di accertamento delle situazioni di carenza idrica;
 - b) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
 - c) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
 - d) le misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale;
 - e) le deroghe, sia parziali sia totali, al rilascio dei quantitativi di deflusso ecologico;
 - f) le modalità di conservazione delle acque nei momenti di maggiore disponibilità in relazione alle esigenze idriche del territorio, individuando le misure di mitigazione necessarie ove fosse necessario intervenire nelle aree di cui all'articolo 10, comma 2.

CAPO V - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione e per le acque contenute nelle aree designate per la protezione di habitat e specie

Articolo 30 - Misure di tutela per corpi idrici e aree a specifica destinazione

1. Al fine di proteggere i corpi idrici o le specie e gli habitat presenti e che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico sono individuate specifiche misure di tutela:
 - a) per le aree di cui all'Allegato "Registro delle aree protette" che comprende:
 - i. le aree designate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano
 - ii. acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152;
 - iii. le aree designate per la protezione degli habitat e delle specie;
 - b) per l'ittiofauna;
 - c) per le aree sensibili;
 - d) per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa;
 - e) per la restituzione delle acque;
 - f) per i corpi idrici e le aree particolari di cui all'art. 10, comma 2;
 - g) per le acque destinate alla produzione di neve programmata;
 - h) per le aree glaciali, periglaciali e deglacializzate.

Articolo 31 - Misure di tutela delle zone di protezione e delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano

1. Le azioni previste per assicurare la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano sono illustrate nella misura KTM13-P1-a044 "Disciplina per la definizione e gestione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" – Scheda n. 14 ai sensi della disciplina comunitaria e nazionale in materia.
2. Con un apposito atto amministrativo della Giunta regionale sono definite le misure di tutela anche in relazione alle condizioni geologiche delle aree di alimentazione (cosiddetto fondo naturale) e le attività ammissibili all'interno della perimetrazione delle aree di protezione, compatibili con la salvaguardia della qualità dell'acqua destinata ad uso potabile in attuazione di quanto stabilito dall'art. 94 del Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i..

Articolo 32 - Misure di tutela dell'ittiofauna

1. La tutela della qualità ambientale delle acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci che ricadono all'interno delle aree naturali protette è assicurata dalle misure relative all'indisponibilità a nuovi prelievi, come definita all'articolo 36.
2. Nelle valutazioni dei prelievi idrici, riguardanti le acque che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, differenti da quelle di cui al precedente comma 1, si dovrà applicare un approccio di particolare tutela nella determinazione del deflusso ecologico e nella valutazione del rischio ambientale.
3. Ogni intervento in alveo deve assicurare il mantenimento delle condizioni di popolamento e di idoneità ittica del corpo idrico e non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla pianificazione regionale di settore, in particolare: carta ittica, carta di idoneità ittica e specifiche analisi.
4. Ogni attività in alveo (escavazione, ricalibratura, arginature, gestione dei sedimenti e manutenzione degli invasi), con particolare riferimento alla Dora Baltea, deve tutelare prioritariamente la riproduzione naturale della fauna ittica e prevedere azioni volte alla mitigazione degli impatti.
5. L'autorizzazione alla realizzazione di interventi è subordinata alla valutazione dell'idoneità ittica del corpo idrico, delle effettive caratteristiche del tratto oggetto dei lavori, dello stato attuale e potenziale delle popolazioni ittiche interessate e delle metodologie operative adottate, nonché alla determinazione delle misure di mitigazione degli impatti temporanei e permanenti e della loro localizzazione (in situ o ex situ). Obiettivo è consentire il buon esito della riproduzione naturale, in particolare nei corpi idrici ad elevata e buona idoneità ittica o sede di popolazioni pregiate con presenza di individui autoctoni. Nei restanti corpi idrici, l'obiettivo principale è la possibilità di mettere in atto un efficace piano di immissioni di fauna ittica a compensazione del mancato reclutamento naturale.

Articolo 33 - Misure di tutela nel caso di restituzioni delle acque

1. Le acque derivate per scopi irrigui o trattate in impianti di potabilizzazione, nonché quelle derivanti da sondaggi o perforazioni, quando sono restituite nei corpi idrici superficiali devono avere caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possano compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano.
2. Le acque prelevate dalla falda sotterranea in generale non possono essere ri-immesse nella stessa.
3. Nel caso di prelievi con una portata superiore a 50 l/s, effettuati nell'ambito di progetti volti a salvaguardare interessi pubblici o generali è ammessa la reimmissione in falda quando non sia possibile assicurare tecnicamente ed economicamente il loro smaltimento nella rete idrica superficiale o il loro riutilizzo per altro scopo, salvaguardando in ogni caso le condizioni chimico-fisiche e ambientali del corpo

idrico ricettore. In caso di reimmissione in falda il concessionario si impegna ad attuare uno specifico programma di controllo e di monitoraggio al fine di assicurare la falda da inquinamenti e alterazione della qualità ambientale per il consumo umano.

4. La restituzione delle acque provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica ad acqua fluente deve essere realizzata e gestita in modo tale da non determinare:
 - repentine variazioni della portata nel corpo idrico recettore in corrispondenza della sezione di immissione;
 - fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
5. La restituzione delle acque provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo anche solo giornaliero deve avvenire attraverso dispositivi di demodulazione delle portate e deve comunque rispettare le condizioni di cui al comma 4. Sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione dei rilasci da normare tramite specifico protocollo di gestione, a condizione che le variazioni di portata non siano dannose per l'ecosistema acquatico e che le stesse risultino compatibili con le legittime utilizzazioni di valle.

Articolo 34 - Misure di tutela delle acque destinate alla produzione di neve programmata

1. Per la produzione di neve programmata deve essere utilizzata solo acqua con caratteristiche chimiche e microbiologiche tali da non costituire fonte di inquinamento e danni al territorio e alla salute.

Articolo 35 - Misure di tutela dei siti in condizioni di riferimento

1. Nei siti in condizioni di riferimento di cui all'allegato 2 del D.M. 14 aprile 2009, n. 56 (Regolamento recante «Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l'identificazione delle condizioni di riferimento per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo medesimo») della rete nucleo dell'ARPA e nell'area circostante agli stessi, è vietato qualsiasi intervento che possa causare una modificazione a carico degli elementi di qualità biologica, idro-morfologica e chimico-fisica.

Articolo 36 – Aree sottoposte a vincolo specifico per la localizzazione di impianti idroelettrici

1. Nelle seguenti aree non è ammessa la realizzazione di nuove derivazioni a scopo idroelettrico:
 - a) i bacini afferenti ai siti della rete nucleo dell'ARPA
 - b) i corsi d'acqua che ricadono nel territorio Parco Nazionale del Gran Paradiso e nel Parco Naturale del Mont Avic compresi i corpi idrici/corsi d'acqua posti sui confini del Parco o nella fascia di 50 metri dal confine del parco, salvo diversa determinazione dell'ente di gestione;

- c) i corpi idrici nelle riserve naturalistiche, SIC e ZPS per le quali l'acqua rappresenta una componente caratterizzante la tutela imposta o che sono individuati quali acque salmonicole (Allegato "Designazione dei corpi idrici a specifica destinazione salmonicola").
 - d) i corpi idrici che ricadono nelle riserve naturalistiche, nei SIC e nelle ZPS per le quali l'acqua rappresenta una componente caratterizzante la tutela specifica imposta o che sono individuati quali acque dolci idonee alla vita dei pesci, acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, previste agli Articoli 79 e 84 della Legge 03 aprile 2006, n. 152 (Allegato "Designazione dei corpi idrici a specifica destinazione salmonicola").
 - e) la parte apicale di tutti i corpi idrici (head water con bacino idrografico inferiore 5 kmq) ad eccezione degli interventi di prelievo per il rifornimento energetico degli alpeggi e dei rifugi di alta montagna, nonché le situazioni di isolamento dove esistono obiettive difficoltà di accesso con infrastrutture energetiche (sia tecnico-ambientali, sia economiche) nei limiti strettamente necessari ad assicurare gli usi e sempre compatibilmente con il rispetto degli obiettivi di qualità fissati.
2. I corpi idrici e i corsi d'acqua che si trovano nelle aree di vincolo e di tutela sono indicati nell'Allegato "Individuazione delle aree e dei corpi idrici indisponibili a nuove derivazioni a fini idroelettrici".
 3. I corsi d'acqua risultano vincolati anche se non sono stati tipizzati come corpi idrici. Il corpo idrico è vincolato nella sua interezza anche se non completamente inserito nell'area e va considerato in uno stato ecologico di elevato per ogni valutazione di impatto. Il corso d'acqua non tipizzato è vincolato per almeno 50 metri a monte e a valle del confine dell'area.
 4. Nelle zone poste a monte delle aree di cui al punto 2, che garantiscono il naturale apporto idrico all'habitat stesso, devono essere esclusi i prelievi idrici e gli interventi di alterazione morfologica tali da alterare o compromettere lo stato presente di conservazione dei tratti tutelati.
 5. Le restituzioni delle acque (con le modalità definite nella disciplina di concessione della derivazione e sempre che siano rispettati gli obiettivi di qualità ambientale) nei corsi d'acqua che garantiscono il naturale apporto idrico alle aree di cui al punto 2 deve essere effettuata ad una distanza e/o con modalità tali da evitare qualunque alterazione delle aree medesime.

Articolo 37 – Regolamentazione dei prelievi idrici nelle aree sottoposte a vincolo specifico

1. Nelle aree di cui all'articolo 36, sono ammessi nuovi prelievi di acqua dai corpi idrici o dai corsi d'acqua ubicati nei siti non idonei, qualora compatibili con gli obiettivi ambientali, solo se destinati:
 - a) al consumo umano;
 - b) alla produzione di energia elettrica quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - i. nel limite massimo di 20 kW di potenza nominale media annua;

- ii. da destinarsi solo all'autoconsumo;
 - iii. in casi di isolamento (si intendono come casi di isolamento i punti dove non esiste la rete elettrica e dove un eventuale allacciamento alla rete esistente risulti sotto il profilo ambientale e sotto quello tecnico o economico non sostenibile e conveniente);
 - c) all'irrigazione di aree poste all'interno o a cavallo dei confini oppure ad una distanza dai confini (misurata lungo il corso d'acqua) inferiore a metri 100 delle aree non idonee;
 - d) agli utilizzi temporanei (quali cantieri, manifestazioni, eventi, ...).
2. Con riferimento alle derivazioni esistenti, nei siti di cui all'articolo 36 sono ammessi:
- a) gli interventi finalizzati alla manutenzione, ristrutturazione, miglioramento degli impianti di derivazione che non modificano i periodi di prelievo e/o i valori di portata massima e media annua già assentiti e conformi alla disciplina vigente. Nel caso di diritti storici di derivazione ad uso irriguo, deve essere adeguato il diritto con l'autorizzazione alla concessione.
 - b) le rimodulazioni dei prelievi nel corso dell'anno nel rispetto del volume medio annuo complessivo di acqua assentito. La rimodulazione della redistribuzione del volume medio annuo assentito può determinare sia la variazione della portata massima derivata, sia l'estensione del periodo di prelievo se originariamente inferiore all'intero anno, a condizione che:
 - i. siano compatibili con gli obiettivi ambientali del corso d'acqua o del corpo idrico;
 - ii. siano adeguate le portate rilasciate alle portate di deflusso ecologico come stabilite dal PTA;
 - iii. siano installati idonei misuratori della portata del corso d'acqua a monte e a valle dell'opera di presa e delle portate derivate;
 - iv. il nuovo regime delle portate derivate sia compatibile con quanto previsto dalla misura KTM07-P3-a030 "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulla valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche (Delib. CIP 3/2017)";
 - v. il nuovo regime di prelievo non abbia effetti sullo stato di conservazione delle aree tutelate.

Articolo 38 – Misure di tutela per corpi idrici e aree particolari

1. Per i corpi idrici di cui all'art. 10, comma 2, non sono ammessi interventi di prelievo idrico e di alterazione morfologica, chimico-fisica e della qualità biologica tali da compromettere o alterare in modo significativo gli habitat, fatto salvo quanto disposto dalle norme di pianificazione territoriale regionale vigenti, e devono essere evitate le alterazioni tali da compromettere il naturale apporto idrico agli habitat presenti in loco o posti più a valle, connessi alla presenza dell'acqua e l'assetto paesaggistico esistente e tutelato dalle norme di settore.

2. Ogni intervento nei corpi idrici di cui al punto 1 deve essere preceduto da una valutazione specifica degli effetti sullo stato di conservazione dei corpi idrici e delle aree circostanti, sulle possibili alterazioni alle componenti naturali e paesaggistiche di tali contesti e sulle misure di mitigazione degli effetti dell'intervento stesso.
3. Qualora nel corso di un'istruttoria relativa alla valutazione di un intervento, emergano evidenze di aree caratterizzate da una presenza di acqua tale da costituire habitat di rilevanza naturale e paesaggistica, sebbene non specificatamente individuate dal PTA, devono comunque essere adottate misure analoghe a quanto previsto al punto 2.
4. Sono fatti salvi gli interventi di cui all'art. 29 comma 1, lett d).

Articolo 39 – Misure per la tutela delle aree glaciali

1. Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs.21 dicembre 2016, n. 259, "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di demanio idrico", si stabilisce che fanno parte del demanio idrico regionale i ghiacciai, da intendersi come aree glaciali, periglaciali e deglacializzate, e richiamato quanto stabilito dall'art. 30 delle Norme di attuazione del Piano territoriale Paesistico regionale in relazione ai ghiacciai e ai circhi glaciali e ai cordoni morenici delle pulsazioni glaciali recenti, sono vietate le attività che possono alterarne lo stato naturale o le funzioni, o che ne comportano la distruzione, lo spostamento o ne ostacolano l'evoluzione, in particolare:
 - il rilascio, la dispersione o lo smaltimento di sostanze o elementi inquinanti, prodotti chimici o rifiuti di qualsiasi natura o volume.
 - la realizzazione di opere architettoniche o infrastrutturali, ad eccezione di quelle necessarie alla ricerca scientifica e alla prevenzione dei rischi;
 - l'esplorazione e lo sfruttamento minerario;
 - lo sviluppo di opere o attività industriali.
2. Sono sempre consentite le attività di soccorso, scientifiche, sportive, compresi la pratica dello sci, dell'alpinismo, dell'arrampicata e degli sport non motorizzati che non comportano l'alterazione irreversibile dello stato naturale o delle funzioni, la distruzione, lo spostamento o che ostacolano l'evoluzione del ghiacciaio.
3. Le modalità e le condizioni per l'effettuazione delle attività sportive sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto.

CAPO VI - Misure conoscitive

Articolo 40 – Misure conoscitive

1. La complessità delle tematiche connesse alla tutela delle risorse idriche impongono l'adozione di specifiche misure volte ad aumentare e migliorare la conoscenza sui meccanismi che governano il sistema delle risorse idriche e le sue interazioni tra le diverse componenti.
2. Il tema dell'aumento della conoscenza è trasversale a differenti problematiche ambientali e le misure individuate per superare, attraverso l'attuazione sinergica e in coordinamento con le altre misure di piano, il divario di conoscenze sono:
 - a) KTM14-P3-b081 Calcolo del bilancio idrico per il livello regionale, di sottobacino e di corpo idrico - Scheda n. 15
 - b) KTM14-P3P4-a051 Aumento delle conoscenze sugli impatti delle modifiche del regime idrologico sulle componenti biotiche dell'ecosistema fluviale – Scheda n. 16
 - c) KTM14-P4-a047 Elaborazioni di linee guida, direttive e regolamenti per tutelare specie e popolazioni autoctone e vietare la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni alloctone, con azioni mirate e coordinate a livello di distretto, per arrestare la perdita di biodiversità – Scheda n. 17
 - d) KTM14-P4-a049 Applicazione dell'Indice di Qualità morfologica (IQM) per i corpi idrici fluviali in stato non elevato per la definizione dello stato morfologico – Scheda n. 18
 - e) KTM14-P4-a072 Aumento delle conoscenze sull'interazione tra i corpi idrici e le aree protette Rete Natura 2000 – Scheda n. 19
 - f) KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Scheda n. 20
 - g) KTM14-P5-a059 Integrazione e miglioramento delle reti esistenti per il monitoraggio ambientale e per la valutazione dell'efficacia del Piano di Gestione – Scheda n. 21
 - h) KTM14-P5-a068 Miglioramento della valutazione del contenuto equivalente d'acqua del manto nevoso (SWE), il consolidamento della catena modellistica per la previsione delle inondazioni e il servizio di modellazione e controllo delle catene operative real-time – Scheda n. 22.

CAPO VII - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici

Articolo 41 - Misure per l'applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici

1. Il principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, sancito dall'articolo 119 - Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici, del D.lgs. 152/2006, è sviluppato nella misura: KTM091011-P5-b117 - Applicazione del "Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua" – Scheda n. 13 - e va posto in relazione anche ai risultati della misura KTM14-P4-b083 Elaborazione di linee guida per la valutazione dei servizi ecosistemici – Scheda n. 20.

TITOLO V – EFFETTI DEL PIANO E DELLE SUE NORME E GOVERNANCE DELLA RISORSA IDRICA

Articolo 42- Effetti del PTA e delle sue norme

1. Il Piano costituisce il quadro di riferimento necessario per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività che hanno attinenza o interferiscono con le risorse idriche e gli ambienti connessi, dettando criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione e di gestione del territorio, compatibili con gli obiettivi del Piano stesso.
2. Nell'elaborazione ed aggiornamento degli strumenti di pianificazione generale o settoriale regionali e comunali devono essere individuate le misure da adottare per renderli coerenti e sinergici con i contenuti e gli obiettivi del Piano al fine di perseguire gli obiettivi di cui al titolo III, privilegiando le misure volte a ridurre i consumi di acqua, migliorare le condizioni di sostenibilità ambientali degli utilizzi idrici e razionalizzare gli utilizzi.
3. Le autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di concessione, autorizzazione, permesso, nullamta o di consenso comunque denominati, ivi compresi quelli assentiti per silenzio, che, a qualunque titolo, possano avere ripercussioni sullo stato della risorsa idrica e degli ambiti ad essa connessi, non possono consentire la realizzazione di opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del Piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
4. Le determinazioni del PTA si applicano dalla data della sua approvazione a tutti i procedimenti per i quali:
 - a) non è stato ancora approvato l'atto conclusivo;
 - b) l'assenso precedentemente espresso deve essere rinnovato, per decorrenza dei termini di validità anche nel caso in cui si tratti di un parere o di un'autorizzazione endoprocedimentale; per gli impianti idroelettrici si applicano le determinazioni del PTA laddove le opere di derivazione non siano state ultimate entro i termini previsti nel disciplinare o entro 5 anni dall'approvazione del provvedimento che autorizza la derivazione.
 - c) l'assenso precedentemente rilasciato deve essere rinnovato in quanto l'intervento per il quale era stato espresso è stato modificato in modo sostanziale.
5. Qualora sussistano contrasti tra le diverse parti del PTA, sono da ritenersi prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti ai quali esse fanno esplicito riferimento.
6. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti norme contenute nella legislazione in vigore, ivi comprese quelle in materia di beni culturali, paesaggistici e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio, compreso il Piano regionale territoriale e paesistico.

7. Gli strumenti di pianificazione comunale già adottati o approvati ai sensi della l.r. 11/1998, se in contrasto con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica così come disciplinata dal presente Piano, devono essere adeguati alle prescrizioni del presente Piano e, fino a tale adeguamento, quanto disciplinato dal presente Piano prevale sulle norme dei Piani regolatori comunali ove in contrasto sostanziale.

Articolo 43– Strumenti di governance

1. I processi di attuazione delle misure stabilite dal PTA devono prevedere un ruolo centrale della partecipazione pubblica per una governance locale efficiente ed efficace, come definito dagli standard e dalle più recenti linee guida del Consiglio d'Europa. Allo stesso modo devono essere sviluppati gli strumenti necessari per il coinvolgimento delle comunità locali e dei portatori di interesse nel processo decisionale, nonché nella scelta di strategie e azioni per diversi livelli di coinvolgimento e differenti fasi del processo decisionale.
2. Al fine di contribuire ad una efficace e omogenea attuazione sul territorio delle politiche, degli indirizzi e delle misure previsti dal PTA la Regione attiva un'apposita Cabina di Regia sul tema delle risorse idriche in cui saranno coinvolti i soggetti pubblici aventi competenza e responsabilità nell'attuazione delle pertinenti politiche regionali, nonché i rappresentanti dei differenti portatori di interesse. La Cabina di Regia potrà essere attivata su specifiche e prioritarie tematiche, in relazione alle problematiche di integrazione delle diverse politiche settoriali regionali con la gestione delle risorse idriche e in relazione al coordinamento dei soggetti che operano sul territorio, mediante deliberazione della Giunta regionale.
3. La Cabina di Regia di cui al comma 2 si interfaccia con gli eventuali tavoli di lavoro, osservatorii e ogni altro strumento di lavoro interdisciplinare e multisettoriale esistente quale organo di consulenza tecnico-amministrativa della Regione sulle tematiche delle risorse idriche.
4. Quale strumento di governance partecipata sono individuati anche i Contratti di fiume, stipulati ai sensi dell'art. 68bis del D.lgs. 152/2006 e del comma 7, finalizzati al raggiungimento, contestuale ed integrato, degli obiettivi delle presenti Norme e alla diminuzione del rischio idraulico.